

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 17 marzo 2004

Prezzo € 1,15
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione I

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, concernente: «**Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni**» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 3, recante «Modificazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni», con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» e con legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 recante «Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni».

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, concernente: « Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni » coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 3, recante «Modificazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni», con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» e con legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 recante «Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni»	Pag.	3
Art. 1. (Finalità)	»	4
Art. 2. (Definizioni)	»	4
Art. 3. (Contenuti e finalità del PRAE)	»	4
Art. 4. (Approvazione del PRAE)	»	5
Art. 5. (Aree di cava)	»	5
Art. 5 bis. (Accertamento dei giacimenti di cava)	»	6
Art. 6. (Ricomposizione e compensazione ambientale)	»	7
Art. 7. (Procedimento per l'approvazione del progetto)	»	7
Art. 8. (Autorizzazione)	»	8
Art. 8 bis. (Concessione)	»	8
Art. 8 ter. (Impianti connessi)	»	8
Art. 8 quater. (Attività estrattive in deroga)	»	9
Art. 9. (Subingresso nelle coltivazioni)	»	9
Art. 10. (Garanzie patrimoniali)	»	9
Art. 11. (Adempimenti connessi con l'autorizzazione)	»	9
Art. 12. (Contributo per la tutela dell'ambiente)	»	10
Art. 13. (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione)	»	10
Art. 14. (Funzione di vigilanza e di polizia mineraria)	»	10
Art. 15. (Sospensione di decadenza dell'autorizzazione)	»	11
Art. 16. (Revoca dell'autorizzazione)	»	11
Art. 17. (Sanzioni)	»	11
Art. 18. (Riutilizzo di rifiuti inerti)	»	12
Art. 18 bis. (Norme regolamentari di attuazione)	»	12
Art. 18 ter. (Valorizzazione di materiali assimilabili)	»	12
Art. 18 quater. (Ricerca e innovazione)	»	12
Art. 18 quinquies. (ConSORZI volontari)	»	12
Art. 18 sexies. (Norma finanziaria)	»	13
Art. 19. (Norme transitorie e procedimenti pendenti)	»	13
Art. 20. (Abrogazioni)	»	13
NOTE ALL'ARTICOLATO	»	14

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (*pubblicata nel s.o. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 12 gennaio 2000*) concernente: «**Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni**» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 3, recante «Modificazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni» (*in Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 24 gennaio 2001*), con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» (*in s.o. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 28 novembre 2001*) e con legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, recante «Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni» (*in s.o. n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 1 del 7 gennaio 2004*).

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto a cura della Segreteria generale della Presidenza, Servizio affari giuridici e legislativi, Sezione assistenza all'attività legislativa e alla consulenza legale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalle leggi regionali 15 gennaio 2001, n. 3, 19 novembre 2001, n. 28 e 29 dicembre 2003, n. 26, sono evidenziate con carattere corsivo.

PARTE PRIMA

Sezione I

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (*pubblicata nel s.o. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 12 gennaio 2000*) concernente: «**Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni**» coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 3, recante «**Modificazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni**» (*in Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 24 gennaio 2001*), con legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «**Testo unico regionale per le foreste**» (*in s.o. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 28 novembre 2001*) e con legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 recante «**Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni**» (*in s.o. n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 1 del 7 gennaio 2004*).

Art. 1.
(Finalità)

(Testo dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione di alcune parole al comma 2).

1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

2. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 è prioritario, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in essere e la *ripresa dell'attività nelle* aree di escavazione dismesse, anche al fine della ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive o di materiali alternativi *o assimilabili per qualità ai materiali di cava di cui al comma 1 dell'art. 2.*

Art. 2.
(Definizioni)

(Testo e rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come sostituiti dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. *Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.*

2. *Costituiscono giacimenti di cava le aree, contenenti le sostanze minerarie indicate al comma 1, di cui è stata riconosciuta la disponibilità a seguito della procedura di accertamento prevista dall'articolo 5 bis.*

3. *Ai fini della presente legge, per fabbisogno regionale si intende l'insieme di materiali inerti necessario a garantire, nell'ambito del territorio regionale e sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale delle attività estrattive, l'approvvigionamento delle risorse necessarie:*

a) alle esigenze ordinarie di materiali inerti destinati all'uso civile e industriale, impiegati nell'industria edilizia ed extra-edilizia regionale, comprese argille e pietre ornamentali, in seguito denominato fabbisogno ordinario;

b) alle esigenze straordinarie di materiali inerti impiegati nella realizzazione di grandi opere pubbliche ricadenti nel territorio regionale, compresa la realizzazione di infrastrutture viarie di interesse nazionale, in seguito denominato fabbisogno straordinario.

Art. 3.
(Contenuti e finalità del PRAE)

(Testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato e integrato dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato PRAE.

2. Obiettivo del PRAE è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano urbanistico territoriale.

3. Il PRAE contiene:

a) la relazione illustrativa;

b) la determinazione delle previsioni dei fabbisogni regionali *ordinari* di materiali estrattivi riferita al periodo di validità del Piano;

c) il censimento delle cave dismesse;

d) il censimento delle cave in esercizio;

e) la indicazione degli ambiti territoriali interessati da vincoli *ostativi e condizionanti* all'attività di cava;

f) i criteri per la progettazione, coltivazione e ricomposizione ambientale delle cave;

g) (soppressa)

h) la cartografia in scala 1/150.000 con la rappre-

sentazione di quanto previsto alle lettere c), d) ed e);

i) i criteri per la gestione del Piano.

4. Il PRAE è adeguato alle previsioni dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ai piani stralcio previsti dall'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 4.

(Approvazione del PRAE)

(Testo dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato e integrato dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione del comma 1, la sostituzione di alcune parole al comma 2 e l'aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies).

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il PRAE approvato dal Consiglio regionale, ha validità decennale e può essere aggiornato ogni due anni.

2 bis. L'aggiornamento del PRAE è effettuato con le stesse modalità previste per la sua approvazione e contiene:

a) la carta aggiornata dei giacimenti di cava di cui all'articolo 5 bis e la quantificazione dei residui materiali estraibili;

b) la carta delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava;

c) la verifica dello stato dei luoghi delle cave dismesse e dei prevedibili interventi di cava, comprese le quantità eventualmente estraibili;

d) il censimento aggiornato degli impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava;

e) eventuali criteri per l'apertura di nuove cave all'interno degli ambiti di cui alla lett. b).

2 ter. Ai fini dell'aggiornamento del PRAE e per l'individuazione delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava di cui al comma 2 bis, i Comuni, in aggiunta ai vincoli ostatici di cui al comma 2 dell'art. 5, con le modalità stabilite nel PRAE e nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono individuare ambiti in cui l'esercizio dell'attività estrattiva non è compatibile con l'assetto e lo sviluppo del territorio interessato.

2 quater. La proposta di aggiornamento del PRAE può essere elaborata per ambiti sub-regionali, settori omogenei per destinazioni d'uso di materiali di cava ed è assoggettata alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE.

2 quinquies. Dalla data di adozione del progetto di aggiornamento del PRAE da parte della Giunta regionale e fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, si applicano le disposizioni più restrittive tra l'aggiornamento adottato e il PRAE vigente.

Art. 5.

(Aree di cava)

(Testo dell'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, già modificato dall'articolo 50, comma 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e così sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1

dell'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.

2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostatici come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;

b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;

c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;

d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;

e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;

f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);

g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;

h) aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;

i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;

j) aree del patrimonio agroforestale e dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planizionali;

l) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 146 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi della L. 1089/39;

n) aree vincolate ai sensi dell'art. 139, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 490/99;

o) aree tutelate ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della l.r. 24 marzo 2000, n. 27.

3. All'interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE.

4. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5bis, la Giunta regionale esprime la valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CE «Habitat».

5. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5bis la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'esercizio dell'attività estrattiva è comunque subordinato all'accertamento e conseguente mitigazione o com-

pensazione degli impatti causati dall'attività di cava all'ambiente e al territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti o vincoli condizionanti come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

- a) insediamenti di valore storico culturale;
- b) nuclei e centri abitati;
- c) rete stradale di interesse regionale e tracciati ferroviari;
- d) complessi di cose immobili e bellezze panoramiche di cui all'art. 139 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. 490/99;
- e) aree boscate;
- f) aree di particolare interesse geologico;
- g) acquiferi dei complessi carbonatici;
- h) zone o fasce di esondazione dei corsi d'acqua e aree a rischio frana.

Art. 5 bis.

(Accertamento dei giacimenti di cava)

(Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione:

- a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;
- b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;
- c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;
- d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;
- e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

4. Il Comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR, un inserimento

nel foglio degli annunci legali - FAL della provincia nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.

5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lett. f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contestualmente all'avviso di cui al comma 4, comunica l'avvenuto deposito alla azienda unità sanitaria locale (ASL), ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione.

6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette alla Provincia la relativa documentazione.

7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.

8. Alla Conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

9. Ogni Ente partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo.

10. La Conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione:

- a) alle risultanze dell'esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3;
- b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune procedente e dei Comuni di cui al comma 8;
- c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;
- d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 4;
- e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5;
- f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8;
- g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.

11. La valutazione della Conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi

compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

12. La Provincia, nell'ambito della Conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.

13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti.

14. In caso di accordo unanime la determinazione della Conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

- a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;
- b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;
- c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;
- d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;
- e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 490/99.

16. La determinazione della Conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune procedente.

17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.

18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al comma 17 sono pubblicati nel BUR.

19. La determinazione della Conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel PRAE.

Art. 6.

(Ricomposizione e compensazione ambientale)

(Testo e rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificati e integrati dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione della rubrica, l'aggiunta di alcune parole al comma 2, lettera c), la sostituzione di alcune parole al comma 3 e l'aggiunta dei commi 4, 5, 6 e 7).

1. Ai fini della presente legge per ricomposizione

ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. Il progetto definitivo di cui all'art. 7, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

- a) la sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica;
- b) il reinserimento paesaggistico;
- c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o compatibile con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità previste nelle norme regolamentari.

4. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui al comma 1, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

5. Il Comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.

6. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi.

7. Per l'attività di ricomposizione si possono utilizzare i seguenti materiali:

- a) terre e rocce da scavo;
- b) materiali da scavo provenienti dalle attività estrattive;
- c) materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione-lavaggio) di materiale di scarto.

Art. 7.

(Procedimento per l'approvazione del progetto)

(Testo e rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come sostituiti dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto, in conformità con le norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e con le disposizioni comunali.

2. Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

3. Il Comune, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, verifica i requisiti del richiedente e accerta lo stato dei luoghi rappresentato e la rispondenza dell'intervento proposto al provvedimento di accertamento di cui all'articolo 5 bis, comma 16.

4. Nei trenta giorni successivi il Comune convoca una Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la Provincia territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l'attività estrattiva, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata dall'articolo 37 della l.r. 31/1997.

5. Nei casi in cui il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998, il procedimento è sospeso in attesa del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 7 della legge regionale stessa.

Art. 8.

(Autorizzazione)

(Testo dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato e integrato dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con l'aggiunta di alcune parole al comma 1, la sostituzione della lettera f) al comma 3, la sostituzione di alcune parole al comma 4 e l'aggiunta dei commi 6 bis e 6 ter).

1. La coltivazione dei giacimenti di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all'articolo 8 bis è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7.

2. L'autorizzazione ha per oggetto:

- a) l'attività di estrazione;
- b) la ricomposizione ambientale;
- c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;
- d) le strade di cantiere.

3. L'autorizzazione contiene:

- a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
- b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
- c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di compensazione ambientale;
- d) il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili;
- e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assenti comunque denominati e acquisiti in sede di Conferenza di servizi;
- f) l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 12 e degli oneri di cui al comma 5 dell'art. 6;
- g) gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 10.

4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile per non più di due anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate. La domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al progetto autorizzato sono approvate dal Comune competente.

6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assenti comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7.

6 bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis. Sulla richiesta del soggetto interessato il Comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza di cui all'articolo 7, comma 4 e acquisito il conforme parere della Giunta regionale inerente le determinazioni in ordine alle procedure di VIA di cui alla l.r. 11/1998. Il rilascio dell'autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali.

6 ter. L'autorizzazione di cui al comma 6 bis è rilasciata a condizione che i materiali estratti siano esclusivamente destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, siano reperiti in prossimità dei cantieri di lavoro e non vi sia disponibilità nelle vicinanze di idonei materiali provenienti da cave autorizzate.

Art. 8 bis.

(Concessioni)

(Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione, enti locali o altri enti di diritto pubblico è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis. Il Comune provvede altresì al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 45 del R.D. 1443/1927.

2. La concessione è rilasciata previa stipula di convenzione, con la quale sono regolati oneri e obblighi del concessionario in favore del Comune e degli enti o soggetti proprietari dei suoli.

Art. 8 ter.

(Impianti connessi)

(Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. Nel rispetto dei criteri del PRAE, all'interno delle aree di cava è consentita l'installazione di impianti di prima lavorazione dei materiali estratti e la realizzazione di strade, manufatti o attrezzature di cantiere, a condizione che siano smantellati al termine dei lavori.

2. Il Comune, al termine dei lavori di coltivazione del

giacimento, può consentire la permanenza degli impianti di prima lavorazione, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6 e a condizione che siano autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali.

Art. 8 quater.

(Attività estrattive in deroga)

(Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ipotesi di calamità naturali, può autorizzare con propria ordinanza, sentito il Comune interessato, l'esercizio di attività estrattive in deroga alle disposizioni della presente legge e delle previsioni di PRAE, per il tempo e le quantità necessari a soddisfare esclusivamente le esigenze di pronto intervento venutesi a determinare.

Art. 9.

(Subingresso nelle coltivazioni)

(Testo dell'articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato e integrato dall'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con l'aggiunta di alcune parole al comma 1 e la sostituzione di alcune parole al comma 3).

1. L'autorizzazione o concessione ha natura personale e non può essere trasferita a terzi.

2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere al Comune di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

3. La richiesta di cui al comma 2, con i contenuti stabiliti dalle norme regolamentari e con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro centoventi giorni nel caso di trasferimento per causa di morte.

4. Qualora l'avente diritto non presenti la domanda di subingresso nei termini di cui al comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.

5. Il subentrante è soggetto, fino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

Art. 10.

(Garanzie patrimoniali)

(Testo dell'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato e integrato dall'articolo 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con l'aggiunta di alcune parole al comma 1, la sostituzione di alcune parole al comma 2 e l'aggiunta del comma 4 bis).

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante a favore del Comune, di una cauzione o garanzia fideiussoria, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile. La garanzia è di entità tale da garantire anche limitatamente a una o più fasi successive e funzionali, l'esecuzione di tutte le opere relative alla realizzazione del progetto ed alla ricomposizione ambientale.

2. L'importo della garanzia è determinato dal Comu-

ne con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'art. 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.

4. A richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ricomposizione ambientale realizzate.

4 bis. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.

Art. 11.

(Adempimenti connessi con l'autorizzazione)

(Testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione del comma 1).

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di:

a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;

b) comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificati dall'articolo 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e di trasmettere contestualmente alla Provincia copia dell'autorizzazione e del progetto approvato;

c) comunicare al Comune e alla Provincia competenti, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;

d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all'articolo 14 gli strumenti e il personale necessari;

e) trasmettere alla Regione i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322;

f) presentare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell'attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis. Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla Provincia competente;

g) trasmettere gli attestati di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 12, comma 3, al Comune e alla Regione.

2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero il datore di lavoro, se soggetto diverso, trasmette alla Provincia, quale autorità di vigilanza ai sensi del comma 2 dell'art. 14, il documento di sicurezza e salute di cui

all'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996.

Art. 12.

(Contributo per la tutela dell'ambiente)

(Testo e rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come sostituiti dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. La coltivazione di materiali di cava comporta il pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazione di anno, così come risultante dalla perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione entro il 30 giugno di ogni anno, in base ai seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto con riferimento alle categorie di materiali indicate:

- a) ghiaie e sabbie: 0,25 euro;
- b) argille: 0,25 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,30 euro;
- d) calcari: 0,35 euro;
- e) basalti: 0,35 euro;
- f) altre: 0,30 euro.

3. Il cinquanta per cento del contributo di cui al comma 2 va versato a favore del Comune e l'altro cinquanta per cento a favore della Regione.

4. Il Comune utilizza le somme di cui al comma 3 sulla base di un piano di riparto, anche pluriennale, da inviare alla Regione, per interventi infrastrutturali opere e servizi di tutela ambientale, comunque connesse all'esercizio dell'attività estrattiva, compreso il recupero ambientale delle cave dismesse.

5. La Regione utilizza le somme di cui al comma 3 anche per:

a) studi, ricerche, attività di supporto alla programmazione regionale, promozione e sostegno ad azioni e politiche di piano, compreso l'impiego nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edilizia residenziale di materiali assimilabili o alternativi ai prodotti di cava;

b) finanziamenti in favore delle Province per le attività di vigilanza in materia di cave;

c) interventi di tutela e salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile.

6. La somma erogata a favore delle Province è ripartita in ragione delle quantità di materiali di cava estratti nel territorio di competenza.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18 ter.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6 bis.

Art. 13.

(Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione)

(Testo dell'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato dall'articolo 15, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione di alcune parole ai commi 1 e 2).

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato mediante sopralluoghi anche comprensivi di indagini dirette o indirette, da eseguire in contraddittorio e a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione. Le risultanze sono sottoscritte nel relativo verbale da ciascuno dei partecipanti.

3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2 il Comune provvede all'eventuale svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 10, dichiarando scaduta l'autorizzazione, ovvero intima al titolare della stessa la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Comune provvede d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 si procede all'accertamento delle opere di ricomposizione ambientale, realizzate nel caso di richiesta di svincolo parziale della garanzia ai sensi del comma 4 dell'art. 10.

6. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 14.

(Funzione di vigilanza e di polizia mineraria)

(Testo dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato e integrato dall'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione di alcune parole al comma 1, l'aggiunta dei commi 1 bis e 1 ter, la sostituzione del comma 3 e l'abrogazione del comma 5).

1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dalle province.

1 bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell'attività di vigilanza sono trasmessi al Comune interessato al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

1 ter. Le modalità per il coordinamento tra Provincia e Comuni sono definite dalla Giunta regionale con apposito atto d'indirizzo e coordinamento.

2. Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza.

3. L'autorità di vigilanza per le funzioni di cui al comma 2 può avvalersi, previa stipula di apposita con-

venzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'ARPA.

4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della USL competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.

5. (soppressa).

6. Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle attività estrattive.

Art. 15.

(Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)

(Testo dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato e integrato dall'articolo 17, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione, al comma 1, delle lettere b) e d) e l'aggiunta della lettera e)).

1. Il Comune territorialmente competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento, qualora:

a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;

b) il titolare dell'autorizzazione non adempia agli obblighi di cui all'art. 11 comma 1 lett. a), b), d) ed f) e comma 2;

c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;

d) il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore;

e) il mancato rispetto dei versamenti contributivi e fiscali e delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Il Comune, previa diffida, dichiara decadute le autorizzazioni nei casi seguenti:

a) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;

b) qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato per l'adempimento ai sensi del comma 1;

c) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto, essendo state riscontrate inadempienze gravi tali da compromettere la realizzazione del progetto approvato.

3. La dichiarazione di decadenza è notificata dal Comune al titolare dell'autorizzazione e al proprietario del fondo ed è comunicata all'Autorità di vigilanza.

4. Nel caso di attività di estrazione senza la prescritta autorizzazione, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli, assegnando congruo termine per il ripristino.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono notificati al

proprietario del fondo e all'esercente abusivo e trasmessi contestualmente all'Autorità di vigilanza, alla Regione e all'Autorità giudiziaria.

6. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, il Comune provvede in danno con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16.

(Revoca dell'autorizzazione)

(Testo dell'articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato e integrato dall'articolo 18, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione di alcune parole al comma 1 e l'aggiunta di alcune parole al comma 2).

1. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, l'Autorità di vigilanza può diffidare il titolare dell'autorizzazione a rimettere in sicurezza i luoghi a spese del medesimo, assegnando un congruo termine, e trasmette gli atti adottati al Comune territorialmente competente.

2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1 o comunque in caso di rilevante interesse pubblico connesso al sopraggiunto pericolo di dissesto, il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione e può disporre l'acquisizione dell'area di cava al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

3. Il provvedimento di revoca di cui al comma 2 è notificato al titolare dell'autorizzazione, al proprietario se persona diversa, e comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. 17.

(Sanzioni)

(Testo dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato dall'articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, con la sostituzione di alcune parole ai commi 4 e 6 e la sostituzione del comma 7).

1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari ai dieci per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al trenta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al cinquanta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del

R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria *da euro trentamila a euro trecentomila*, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto medesimo.

6. In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a *euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila*.

7. Per il mancato adempimento da parte del titolare dell'autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti, attestazioni o altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da *euro mille a euro tremila*.

8. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dal Comune con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si applica quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18.

(Riutilizzo di rifiuti inerti)

(Testo e rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come sostituiti dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riutilizzo delle risorse esistenti, il Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti, di cui alla legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di trasformazione edilizia e in particolare di costruzione e demolizione. Le autonomie locali e i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

2. I rifiuti inerti provenienti dalle attività di cui al comma 1, possono essere trattati e/o riciclati negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava con adeguate caratteristiche tecnologiche, nel rispetto delle previsioni del PRAE.

3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture a uso pubblico devono prevedere l'utilizzo di materiali idonei provenienti dalle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal PRAE.

4. Il Piano regionale delle opere pubbliche, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.

Art. 18 bis.

(Norme regolamentari di attuazione)

(Articolo aggiunto dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. Per l'attuazione della presente legge sono adottate norme regolamentari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. I Comuni e le Province, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, disciplinano i procedimenti amministrativi nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari di cui al comma 1.

Art. 18 ter.

(Valorizzazione di materiali assimilabili)

(Articolo aggiunto dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. I materiali provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1 e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora, sulla base delle previsioni progettuali, eccedano la quantità di *ventimila metri cubi totali*.

2. Il Comune utilizza, direttamente o indirettamente, i materiali di cui al comma 1 per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 12, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale.

3. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali, di cui al comma 1, superiori a *cinquecentomila metri cubi*, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei materiali di risulta.

Art. 18 quater.

(Ricerca e innovazione)

(Articolo aggiunto dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione dei materiali inerti utilizzati nell'industria edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento ai materiali provenienti da recupero e riciclaggio di rifiuti inerti.

Art. 18 quinquies.

(Consorzi volontari)

(Articolo aggiunto dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. La Regione promuove la costituzione di consorzi volontari tra aziende titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai fini del Comune approvvigionamento di materiali dalla stessa area di cava o giacimento.

Art. 18 sexies.

(Norma finanziaria)

(Articolo aggiunto dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26).

1. Il contributo previsto all'articolo 12 della presente legge è introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata «Vendita beni e servizi».

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12 comma 5 della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 05.1.013 del bilancio regionale 2003, parte spesa, denominata «Cave, miniere e acque minerali».

3. Il contributo di cui al comma 5 dell'art. 6 viene introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata «Vendita beni e servizi» ed utilizzato, per le finalità previste dalla presente legge, per il finanziamento dell'unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di forestazione ed economia montana».

4. Per gli anni 2004 e successivi la quantificazione della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 19.

(Norme transitorie e procedimenti pendenti)

(Testo dell'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 3, con la sostituzione dell'alinea al comma 1).

1. Dopo l'adozione dei piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono approvare:

a) piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta compatibile;

b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di cui all'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel R.T.A.

2. In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi ad interventi di trasformazioni edilizie che comportino la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al comma 2 dell'articolo 18.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel P.U.T.

4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti a presentare alla competente Autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei lavoratori che tiene luogo all'attestazione annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.

5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5, possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.

6. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente normativa, per consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni.

7. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi.

8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della L. R. n. 11/1998.

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 e la legge regionale 26 aprile 1985, n. 27, sono abrogate.

2. Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è abrogato.

Tavola 1 (*omissis*).

Si omette la tavola 1, che delimita gli ambiti regionali in cui è vietato l'esercizio dell'attività estrattiva.

AVVERTENZA - Il testo coordinato della legge su riprodotta viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza, Servizio affari giuridici e legislativi, Sezione assistenza all'attività legislativa e alla consulenza legale, al solo scopo di facilitarne la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'articolo 2, comma 1:

Il testo dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 23 agosto 1927) modificato ed integrato dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360, è il seguente:

«2. Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.».

Note all'articolo 3, comma 4:

— Il testo dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (pubblicata nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989) modificato ed integrato dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, è il seguente:

«17. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino. — 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo

comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)*, *l)* ed *m)* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente».

— Il testo dell'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1998) e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998), è il seguente:

«1. Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio. — 1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo

nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime.

1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, L. 24 febbraio 1992, n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma.

2-bis. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato,

delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-bis il Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'art. 8, comma 2.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, le università e gli istituti di ricerca nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, determinando altresì un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgono della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della

regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione”».

Note all'articolo 4, commi 1, 2 ter e 2 quater:

— Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel s.o. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«5 (Concertazione e partenariato istituzionale e sociale). — 1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all'attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della medesima legge.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni».

— La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante «Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28» è pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 52 del 29 ottobre 1997.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 197 del 21 luglio 2001.

Note all'articolo 5, comma 2, lettere l), m), n) e o); comma 4 e comma 6, lettera d):

— Il testo dell'articolo 146, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352» (pubblicato nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999), è il seguente:

«146. (Beni tutelati per legge) - (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater) — 1. *Omissis*

m) le zone di interesse archeologico. *Omissis*».

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939.

— Il testo dell'articolo 139, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352» (pubblicato nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999), è il seguente:

«139. (Beni soggetti a tutela) - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1) — 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.»

— Il testo dell'articolo 29, commi 2 e 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante «Piano urbanistico territoriale» (pubblicata nel s.s. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 31 del 31 maggio 2000) è il seguente:

«29. (Insediamenti di valore storico culturale) — *Omissis*

2. Il P.U.T., al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28.

3. Il P.U.T. riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al percorso dell'antica via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28. La Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione. - *Omissis*».

— La direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 206 del 22 luglio 1992.

Note all'articolo 5 bis, commi 5, 7, 12 e 15:

— Il testo dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» (pubblicata nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978), è il seguente:

«20. Attività di prevenzione. — Le attività di prevenzione comprendono: *Omissis*

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. - *Omissis*».

— Il testo vigente degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990), è il seguente:

«14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risul-

tati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

14-bis. — 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secon-

do quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

14-ter. — 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel *Bollettino regionale* in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

14-quater. — 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella

conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecni-

che di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

20. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistono le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a

sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

21. — 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

CAPO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

22. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

23. — 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

25. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

26. — 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni

annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

28. — 1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 15. (*Segreto d'ufficio*). — 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento”.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

29. — 1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

30. — 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

31. — 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24».

— Il testo degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, recante «Norme in materia di impatto ambientale» (pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 26 del 22 aprile 1998), è il seguente:

«**4. Procedura di verifica.** — 1. I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3, sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di copie richieste:

a) progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 2, lett. e) resa nei termini di cui al comma 9 dello stesso articolo;

c) rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione della Giunta regionale, dandone comunicazione all'interessato.

3. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi i termini di cui al precedente comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie determinazioni sul progetto presentato.

4. La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

5. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini di cui al comma 4 sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

6. Presso l'Area operativa assetto del territorio - piano urbanistico territoriale competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.

5. Procedura di valutazione di impatto ambientale. — 1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, presenta alla Giunta regionale apposita domanda.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie richiesto:

a) progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) studio di impatto ambientale, a firma di tecnici abilitati, redatto secondo quanto previsto all'articolo 6 ed all'allegato C) del D.P.R. 12 aprile 1996 e dagli articoli 3, 4, 5 e allegati I e II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

c) attestazione delle avvenute presentazioni di cui al comma 4;

d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avvenuta richiesta di pubblicazione di cui al comma 5;

e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.

3. Ai soggetti i cui progetti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è richiesta a completamento, la documentazione di cui al precedente comma.

4. La domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 sono presentate, a cura del soggetto proponente, presso la Provincia e i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera, nonché presso gli Enti di gestione delle aree naturali protette ricomprese nel progetto. La sola domanda è presentata a cura del soggetto proponente presso i Comuni confinanti, adiacenti al territorio in cui è prevista la realizzazione dell'opera. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Provincia, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette comunicano il proprio parere alla Giunta regionale.

5. Alla domanda è data pubblicità, a cura e spese del soggetto proponente, mediante pubblicazione di annuncio su uno dei quotidiani regionali di maggiore diffusione e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

6. Il Comune o i Comuni nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, assicurano l'immediato deposito della domanda e degli allegati. Chiunque può prenderne visione o estrarne copia a proprie spese e presentare osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 5 nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

7. Nel caso di progetti che possono determinare rilevanti impatti sul territorio di altre regioni confinanti, la Giunta regionale trasmette la domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 alle Regioni interessate, le quali comunicano il proprio parere nel termine di trenta giorni.

8. La mancata acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi non determina la improcedibilità dell'istruttoria.

9. La dichiarazione del sindaco di cui al comma 2, lettera e), è resa entro venti giorni dalla richiesta».

— Per la legge 18 maggio 1989, n. 183, si vedano le note all'articolo 3, comma 4.

— Il testo dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» (pubblicato nel s.o. della *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2001), è il seguente:

«**89 (L). Parere sugli strumenti urbanistici.** (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13) — 1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

— Il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [si vedano le note all'articolo 5, comma 2, lettere l), m), n) e o); comma 4 e comma 6, lettera d)], è il seguente:

«**151. Alterazione dello stato dei luoghi.** (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) — 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino

pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione».

Note all'articolo 7, commi 4 e 5:

— Il testo dell'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, recante «Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica» (pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 21 del 19 aprile 1995), è il seguente:

«13. *Contenuti.* — *Omissis.*

2. In particolare il P.T.C.P.:

a) sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio stabilisce le linee di intervento nelle aree oggetto di difesa del suolo e delle acque e per le attività estrattive; individua altresì le aree che richiedono ulteriori studi ed indagini a carattere particolare, ai fini della pianificazione comunale; provvede alla tutela ecologica del territorio anche mediante la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed alla prevenzione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; *Omissis.*»

— Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 2 ter e 2 quater) è il seguente:

«37. (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.*) — 1. L'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. (*Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale.*) — 1. Gli strumenti della programmazione economica della Regione, nonché i programmi pluriennali delle Province e dei Comuni, definiscono l'impiego delle risorse economiche in coerenza con gli obiettivi della valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale”.

2. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è così sostituita: “indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, il piano viene attuato mediante piani-programmi di area di cui all'articolo 11”.

3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, dopo le parole «la Giunta regionale» sono aggiunte le parole “sentito il C.C.R.T. di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20”.

4. L'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Attuazione del P.U.T.*) — 1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della

relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.

2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.

3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di deposito.

4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.

5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20.

6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche”.

5. L'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (*Piano territoriale di coordinamento.*) — 1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di settore.

2. Il P.T.C.P. ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, negli ambiti a tal fine individuati.

3. Il P.T.C.P. costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale”.

6. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola “compatibilmente” è sostituita con “in coerenza”;

b) al comma 1 lettera a), tra la parola “indica” e la parola “assetto” sono inserite le seguenti parole: “le linee fondamentali dell”;

c) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “stabilisce concreti riferimenti, anche territoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi degli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali”;

d) al comma 2 lettera a), dopo la parola “acque” è aggiunto “e per le attività estrattive”;

e) al comma 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “articola territorialmente i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale dal P.U.T.”;

f) al comma 2 la lettera e) è abrogata.

7. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, dopo le parole “dà notizia” sono aggiunte le parole “alla Regione e”; le parole “anche mediante” sono sostituite dalla seguente parola “convocando”; le parole “di servizi” sono sostituite dalla parola “partecipative”.

8. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15/bis. (*Conferenza partecipativa.*) — 1. La Provincia al fine di adottare il P.T.C.P. convoca una Conferenza parte-

cipativa sulle linee fondamentali del Piano, alla quale sono invitati:

- a) le Amministrazioni dello Stato interessate al territorio provinciale;
- b) la Regione, i Comuni e la Provincia confinante;
- c) i soggetti titolari di pubblici servizi;
- d) i soggetti portatori di interessi collettivi.

2. La Provincia dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della Conferenza almeno quindici giorni prima della data fissata, stabilendo i tempi e modalità per la consultazione degli atti relativi.

3. La Conferenza si conclude entro e non oltre quindici giorni dalla sua convocazione ed entro e non oltre lo stesso termine i soggetti invitati possono presentare proposte scritte e memorie che la Provincia è tenuta a valutare in sede di adozione del P.T.C.P., ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Le proposte tardive non sono prese in considerazione.

4. La Provincia, con proprio atto, stabilisce ulteriori modalità e procedure di convocazione della Conferenza stessa.

9. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente: — «La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P.U.T., adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio».

10. All'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, concernente l'adozione e la approvazione del P.T.C.P., sono abrogati i commi 7 e 8 e sostituiti con i seguenti: — «7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il C.R.T di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. I tempi per l'espressione del parere del C.C.R.T. non concorrono alla formazione del termine suddetto di novanta giorni.

8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici.

9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni P.T.C.P. con le scelte e previsioni del P.U.T.

10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti della Conferenza istituzionale, detta anche eventuali prescrizioni finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9.

11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla convocazione.

12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il P.T.C.P. in conformità ad essa.

13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria».

11. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente: — «Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel P.U.T. sono approvate da Provincia con le forme ed i termini di cui all'articolo 16 e sono trasmesse alla Giunta regionale. Esse si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio».

12. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge 10 aprile 1995, n. 28, è abrogato.

13. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, il numero «12» è sostituito con il numero «6».

14. L'articolo 19 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (Attuazione del P.T.C.P.). — 1. Gli obiettivi individuati dal P.T.C.P. sono raggiunti di norma per mezzo di piani di settore i quali costituiscono attuazione del P.T.C.P. ed hanno valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. I piani di cui al comma 1 sono adottati ed approvati dalla Provincia nelle forme e con le procedure previste per il Piano attuativo del P.R.G. comunale».

— Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, si vedano le note all'articolo 5 bis, commi 5, 7, 12 e 15.

Nota all'articolo 8, comma 6 bis:

Per la legge 9 aprile 1998, n. 11, si vedano le note all'articolo 5 bis, commi 5, 7, 12 e 15.

Nota all'articolo 8 bis, comma 1:

Il testo vigente dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (si veda la nota all'articolo 2, comma 1) è il seguente:

«45. — Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. - Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32.

Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione».

Note all'articolo 10, commi 1 e 4 bis:

— Il testo dell'articolo 1944, comma 2 del codice civile è il seguente:

«1944. *Obbligazione del fideiussore. Omissis.* — Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. *Omissis.*».

— Il regolamento CE 761/2001 del 19 marzo 2001 - regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS) è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 114 del 24 aprile 2001.

Note all'articolo 11, comma 1, lettere b) ed e) e comma 2:

— Il testo vigente degli articoli 24 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave» (pubblicato nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 11 aprile 1959), è il seguente:

«24. — I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
- d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.

Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

28. — Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria.

Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1143».

— Il testo vigente degli articoli 6 e 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee» (pubblicato nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1996), è il seguente:

«6. Documento di sicurezza e di salute. — 1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato «DSS».

2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.

4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:

- a) il DSS prima dell'inizio delle attività;
- b) gli aggiornamenti del DSS.

20. (Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio) — 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6. — 1. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.

2. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori».

2. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27. — 1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all'esercizio della professione.

2. Nelle attività estrattive, per i luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in ingegneria ambiente-risorse ovvero in geologia o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.

3. Nelle attività di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3».

3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.

4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.

5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.

7. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III.

8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.

9. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.

10. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole «Disposizioni relative alle miniere» sono soppresse e l'articolo 24 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

«Articolo 24. — 1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciate all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.

2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
- d) il nome, il cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

3. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.

4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale».

12. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25. — 1. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'Autorità di vigilanza competente.

2. Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile».

13. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26. — 1. Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia».

14. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28. — 1. Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443».

15. I commi primo e secondo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

«Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959».

16. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono soppressi.

17. I commi settimo e ottavo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

«Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959».

18. Il comma primo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'articolo 6».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989.

Nota all'articolo 12, comma 7:

Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 2 ter, e 2 quater), è il seguente:

«27. *Legge finanziaria regionale.* — 1. Entro il 15 settembre la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di

legge finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria regionale, la Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

2. Con la legge finanziaria regionale, la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;

b) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 29 e del fondo di cui all'articolo 47;

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

4. La legge finanziaria regionale può disporre:

a) variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali ad imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;

b) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;

c) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;

d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.

5. La legge finanziaria regionale può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale della Regione, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente».

Note all'articolo 14, commi 2, 4 e 6:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, si vedano le note all'articolo 11, comma 1, lettere b) ed e) e comma 2.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» è pubblicato nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994. Titolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66,

poi dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

— Il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, [si vedano le note all'articolo 11, comma 1, lettere b) e e) e comma 2], è il seguente:

«3. *Vigilanza. Omissis.* — 2. Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro».

— La legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante «Norme sul sistema formativo regionale» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 58 del 26 ottobre 1981, modificata dalla legge regionale 28 maggio 1991, n. 14.

Nota all'articolo 15, comma 6:

Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 1910.

Nota all'articolo 16, comma 2:

Per il testo dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, si veda la nota all'articolo 8 bis, comma 1.

Note all'articolo 17, commi 3 e 8:

— Per il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si veda la nota all'articolo 15, comma 6.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nel s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

— La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 36 del 2 giugno 1983.

Note all'articolo 18, commi 1 e 4:

— La legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti e per l'approvazione del Piano regionale» è pubblicata nel s.o. n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 36 del 14 agosto 2002.

— La legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, recante «Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 38 del 28 maggio 1986.

Nota all'articolo 18 sexies, comma 4:

Per l'articolo 27 della legge di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, si veda la nota all'articolo 12, comma 7.

Note all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) e commi 4, 7 e 8:

— Per il testo dell'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, si vedano le note all'articolo 3, comma 4.

— Per la legge 3 agosto 1998, n. 267, si vedano le note all'articolo 3, comma 4.

— Il testo degli articoli 30 e 48, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 2 ter, e 2 quater) è il seguente:

«30. *Norma transitoria del P.R.G.* — 1. In sede di prima applicazione della presente legge il P.R.G., parte operativa, è approvato contestualmente al P.R.G., parte strutturale. In tal caso il P.R.G., parte operativa, può essere redatto con modalità e contenuti diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 4, purché corrispondenti alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà, entro il termine perentorio di un anno dalla approvazione del P.R.G., parte operativa, di cui sopra, sono obbligati ad adeguarlo ai contenuti e modalità previsti dalla presente legge.

2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adot-

tati dai Comuni prima della approvazione del P.T.C.P., si applicano le norme di leggi statali e regionali vigenti alla data di adozione.

3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli standard e limitatamente ai seguenti casi:

a) varianti relative alla viabilità;

b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi;

c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale;

d) varianti volte a modificare le previsioni e le perimetrazioni di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio e che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000;

e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici.

4. Le varianti o i Piani attuativi di cui al comma 3 sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale e depositati alla segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.

5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* delle Regione (B.U.) e l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia (F.A.L.), con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel B.U. e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a mezzo stampa, ed emittenti radio televisive.

6. Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni od opposizioni.

7. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.

8. L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle osservazioni e opposizioni, esecutivo ai sensi di legge, nonché la relativa documentazione, sono inviati alla Provincia entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di esame delle osservazioni-opposizioni.

9. La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi sessanta giorni, su apposita istruttoria degli uffici, può formulare osservazioni sulle previsioni della variante o del Piano attuativo che contrastino con i contenuti del P.U.T., del P.T.C.P. e dei piani di settore o attuativi regionali e provinciali.

10. La Provincia nel termine e con le modalità di cui al comma 9 formula eventuali prescrizioni vincolanti sulle previsioni della variante o del piano attuativo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per assicurare il rispetto alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali.

11. La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il termine di cui al comma 10, con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le eventuali osservazioni formulate dalla Provincia e vengono recepite le prescrizioni a carattere vincolante.

12. L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni non comporta la ripubblicazione della variante o del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quello ai fini idraulici ed idrogeologici è espresso, preliminarmente all'approvazione della variante o del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto della relazione geomorfologica, geotecnica ed idraulica allegata agli atti. La verifica igienico-sanitaria è effettuata con le modalità di cui all'art. 8.

14. Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, nonché dal presente articolo, fino alla approvazione del P.T.C.P., sono espletate dalla Giunta regionale.

48. Norma finale. Omissis — 2. Entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del P.T.C.P. i Comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme della presente legge. *Omissis*.

— Il testo del Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 2 ter e 2 quater), modificato dalla legge regionale 30 agosto 2000, n. 34 (in *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 48 del 6 settembre 2000) è il seguente:

«TITOLO II - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL P.R.G.

15 - Definizione del piano attuativo. — 1. Il Piano attuativo è lo strumento di attuazione delle previsioni del P.R.G., secondo le modalità e negli ambiti in esso stabiliti ed assolve ai fini previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani particolareggiati.

2. Il Piano attuativo può essere:

- a) di iniziativa pubblica se promosso dal Comune;
- b) di iniziativa privata se promosso da soggetti privati;
- c) di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.

16. Ambito di applicazione e modalità di elaborazione. — 1. La redazione del piano attuativo, fatta salva la disciplina statale in materia, è obbligatoria nelle zone di tipo A, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti di quelli esistenti con superficie lorda complessiva di calpestio pari o superiore a mq. 1500. Nelle zone F il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intero comparto funzionale.

2. Per le zone di tipo A sono consentiti, in assenza del piano attuativo, gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché quelli previsti dalla lettera d), riguardanti esclusivamente opere interne di singoli edifici o parti di essi.

3. Per le zone di tipo D, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il concorso dei Comuni e delle Province, individua tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse.

17. Piano attuativo di iniziativa pubblica. — 1. L'approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali e dei servizi in esso previsti e riguarda:

- a) le aree da acquisire per destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, se adottato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) le aree da acquisire per destinare ad insediamenti produttivi, se adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; la formazione di tale piano non è soggetta a preventiva autorizzazione;
- c) le zone di recupero, se adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli interventi di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo;
- d) gli interventi di cui ai programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo.

18. Piano attuativo di iniziativa privata. — 1. Il Piano attuativo di iniziativa privata riguarda:

- a) la lottizzazione di aree a scopo edilizio di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

- b) la realizzazione di interventi di recupero, se adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) la realizzazione di programmi integrati d'intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo.

2. I piani di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere promossi da soggetti misti, pubblici e privati, anche con gli effetti di cui all'articolo 17.

3. I proprietari di almeno il 51 per cento del valore catastale degli immobili e delle aree comprese in un comparto definito nel P.R.G. possono presentare una proposta di piano attuativo ai sensi del presente articolo, purché contenuta in un comparto funzionale.

19. Contenuti del Piano attuativo. — 1. Il Piano attuativo riguarda aree e immobili costituenti un tessuto urbanistico edilizio con dimensioni di intervento ampie, delimitato dal P.R.G. in uno o più comparti funzionali.

2. Il Piano attuativo prevede la realizzazione degli obiettivi fissati dal P.R.G. attraverso:

- a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati ad infrastrutture e servizi pubblici o di interesse generale;
- b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;
- c) L'individuazione delle proprietà interessate attraverso elenchi catastali aggiornati.

3. Il Piano attuativo di interventi ricadenti in zone vincolate dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, deve contenere:

- a) analisi ed indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;
- b) la definizione degli interventi consentiti, nonché delle caratteristiche tecniche e delle modalità di esecuzione nel rispetto dei relativi provvedimenti di tutela emanati ai sensi delle predette leggi.

4. Il Piano attuativo che contenga previsioni di insediamenti commerciali deve precisare la puntuale localizzazione degli esercizi commerciali, la relativa superficie lorda di calpestio e la tipologia commerciale prevista, nonché la localizzazione delle ulteriori destinazioni d'uso previste dal P.R.G. nel comparto.

20. Elementi del Piano attuativo. — 1. Il Piano attuativo è costituito da:

- a) relazione tecnica illustrativa degli interventi, delle motivazioni e dei criteri seguiti dal piano, con riferimento alle previsioni del P.R.G.;
- b) rappresentazioni grafiche con contenuto planimetrico, altimetrico e planivolumetrico per riprodurre le previsioni del piano in scala non inferiore al rapporto 1:500, ed in particolare per indicare dettagliatamente:

I - gli elementi di arredo edilizio ed urbano, comprese le sedi necessarie per la raccolta dei rifiuti;

II - il sistema del verde pubblico e privato con la tipologia e quantità delle alberature da scegliere tra quelle autoctone e comunemente più comunemente usate nell'arredo urbano;

III - il sistema della viabilità veicolare, pedonale ed eventualmente di quella ciclabile, nonché dei parcheggi nel rispetto delle diverse esigenze di mobilità;

IV - le aree di sosta del sistema di trasporto pubblico;

- c) il programma indicante le opere e gli interventi da effettuare da parte della pubblica amministrazione;

- d) uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi all'attuazione del piano attuativo, come previsto dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche in riferimento alla previsione di massima dei costi delle opere occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano e di quelle per l'acquisizione delle aree;

e) norme di attuazione per assicurare il rispetto delle previsioni e dei contenuti del P.R.G.;

f) gli elenchi delle proprietà e la individuazione delle aree destinate all'acquisizione;

g) relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, redatta secondo le direttive nazionali e regionali;

h) relazione agroforestale, ove previsto dal P.R.G., che indirizzi, nelle aree destinate a verde, la scelta e la collocazione delle specie da utilizzare in tali ambiti;

i) dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità delle previsioni del piano al P.R.G., al regolamento edilizio comunale ed alla pianificazione comunale di settore vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di quelle previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il contenimento dei consumi energetici, ove applicabili.

21. Adozione ed approvazione del Piano attuativo. — 1. Il Piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.

2. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e l'inserimento nel F.A.L. della provincia, con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a mezzo stampa ed emittenti radio televisive.

3. Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni al piano.

4. Nei successivi dieci giorni possono essere presentate repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.

5. Limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il piano attuativo è approvato previo parere vincolante degli organi competenti, da rendersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

6. Il Piano attuativo è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le osservazioni e le opposizioni presentate, nonché le repliche e le eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 22.

7. L'accoglimento delle osservazioni ed opposizioni non comporta la ripubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

8. Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché in materie idrogeologica e idraulica è espresso, preliminarmente alla approvazione del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto delle relazioni di cui all'art. 20, comma 1, lett. g).

9. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono il piano e sue successive varianti è trasmessa alla Regione e alla Provincia competente per territorio, ai fini di un costante aggiornamento dei dati territoriali. Nel caso in cui il Piano attuativo riguardi insediamenti commerciali l'avvenuta approvazione dello stesso è comunicata alle associazioni di categoria del commercio riconosciute a livello nazionale rappresentate nel CNEL.

10. È fatto salvo quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

11. La deliberazione consiliare di approvazione del Piano attuativo è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

22. Verifica di carattere igienico-sanitario del piano attuativo. — 1. Agli effetti dell'articolo 20 lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Sindaco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio di cui all'articolo 21, comma 2, comunica alla U.S.L. interessata territorialmente il deposito del Piano attuativo, perché designi un tecnico incaricato della verifica dello stesso.

2. La verifica di cui al comma 1 è resa entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.

23. Validità del Piano attuativo. — 1. La delibera di approvazione del Piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata tempestivamente nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso.

2. La delibera di approvazione e gli atti di convenzione fissano il tempo non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo deve essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 per l'attuazione del piano attuativo, lo stesso perde efficacia per la parte non attuata.

4. I piani attuativi, approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, hanno validità per il periodo previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano attuativo costituisce autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano ed il sistema del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione».

— La legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Protezione delle bellezze naturali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1939.

— La legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985 e corretta con errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985.

— Il testo dell'articolo 9 delle norme di applicazione della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, recante «Approvazione del Piano urbanistico territoriale» (pubblicata nel s.s. al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 83 del 28 dicembre 1983), è il seguente:

«**9. Aree di particolare interesse agricolo.** — Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano urbanistico territoriale i Comuni devono provvedere alla delimitazione in termini fondiari delle aree di particolare interesse agricolo di cui alla tav. II con l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

La delimitazione è effettuata su cartografia di scala non inferiore a 1:10.000.

Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui al primo comma del presente articolo, e in quelle che verranno individuate con apposita deliberazione dai Comuni interessati o dalla Giunta regionale, gli interventi edificatori di tipo abitativo e produttivo sono consentiti soltanto a favore degli affittuari, coltivatori diretti o comunque degli imprenditori singoli o associati, che esercitino a titolo principale attività agricola ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 o degli Enti pubblici, con riferimento alle attività aziendali di carattere agricolo.

Gli interventi edificatori, a soli fini produttivi, sono altresì consentiti a soggetti singoli o associati, che non rivestano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, previa approvazione da parte della Giunta regionale o di enti all'uopo delegati, di un piano di sviluppo aziendale. In tal caso il piano deve prevedere interventi funzionalmente adeguati alla dimensione aziendale nel suo complesso ed idonei a consentire un incremento del reddito.

Per gli interventi edificatori a fini abitativi restano comunque fermi i limiti di densità edilizia di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.

Le varianti di ampliamento agli strumenti urbanistici generali, che interessano le aree sopra indicate, sono consentite solo nelle zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione in atto, individuate preliminarmente dai Comuni singoli o associati, con apposita deliberazione, cui deve essere annessa una cartografia di scala non inferiore a 1:10.000.

La deliberazione è soggetta ad approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, nel termine di giorni 60 dal ricevimento.

La delimitazione delle zone di cui al precedente comma ha validità per la durata del Piano urbanistico territoriale».

— Il testo dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 [si vedano le note all'articolo 11, comma 1, lettere b) ed e) e comma 2], è il seguente:

«6. Documento di sicurezza e di salute. Omissis. — 2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. Omissis».

— Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, recante «Coltivazione di cave e torbiere» (pubblicata nella edizione straordinaria del *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 22 dell'11 aprile 1980) l'intero testo della legge è stato abrogato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, è il seguente:

«8. Contenuti del provvedimento di autorizzazione. [L'autorizzazione contiene le prescrizioni concernenti le modalità di coltivazione. Nel caso di coltivazione di più cave in una stessa zona possono essere dettate prescrizioni comuni anche per le discariche ed il deflusso delle acque.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione che determini gli obblighi a carico dell'esercente l'attività di coltivazione e le idonee garanzie finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari al recupero dell'ambiente interessato.

La convenzione è trascritta nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione e a spese del richiedente autorizzato.

Le garanzie finanziarie relative agli interventi di recupero dell'ambiente sono rivalutate ogni biennio limitatamente al 75 per cento della misura di variazione dell'indice ISTAT del costo della vita e sono ridotte a richiesta dell'esercente l'attività estrattiva in caso di diminuzione del fronte di cava e di sistemazione anticipata del terreno interessato]».

— Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 2 ter e 2 quater.

— Per gli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, si vedano le note all'articolo 5 bis, commi 5, 7, 12 e 15.

Note all'articolo 20, commi 1 e 2:

— Per la legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 si vedano le note all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) e commi 4, 7 e 8.

— La legge regionale 26 aprile 1985, n. 27, recante «Norme transitorie per l'esercizio delle attività di cava e integrazione della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28» è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 45 del 30 aprile 1985.

— Il testo dell'articolo 8, comma 12 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, recante «Prime norme di politica urbanistica» (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 31 del 5 settembre 1974), è sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

— Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all'articolo 4, commi 1, 2 ter e 2 quater), è il seguente:

«34. (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53). — 1. L'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Tutela del territorio agricolo). — 1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine

di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e comunque non oltre il 31 marzo 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml. 6,50.

3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, subordinatamente alla presentazione di un apposito piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze abitative e produttive dell'impresa agricola.

4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre che non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per i soggetti che non rivestano tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze produttive dell'impresa agricola, nonché alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.

5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati.

6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

7. Nei fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelli relativi all'articolo 6 e di quelli oggetto di condono edilizio relativamente alla sanatoria di nuove abitazioni, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purché il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a mc. 1.400.

8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del Consiglio comunale degli immobili sparsi nel territorio, costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 6. L'adempimento di cui al presente comma è effettuato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel caso di inadempimento la Giunta regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia previo parere della commissione edilizia comunale integrata da due esperti in materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34.

9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere d) ed e) per gli annessi rurali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600.

10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono ammessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a studi e ricerche sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a Province e Comuni entro il 30 giugno 1998.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non prevedano indici di densità edilizia ed altezze più restrittivi.

12. Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del P.U.T., approvato

con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, è vietata la escavazione di inerti fino all'approvazione dell'apposito piano di settore regionale».

2. Gli ampliamenti di fabbricati destinati ad abitazione, previsti al comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dal comma 1 sono comprensivi di quelli già realizzati in applicazione della previgente normativa.

3. Il P.U.T. di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, potrà stabilire, per ambiti territoriali, indici di densità edilizia abitativa massimi inferiori a quanto previsto all'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dal comma 1, in ragione della densità abitativa già esistente nelle zone agricole».